



FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020



<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr>

DIREZIONE Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti, Logistica

SETTORE Foreste

MISURA 8 – Interventi nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

SOTTOMISURA 8.1 – Forestazione e imboschimento

OPERAZIONE 8.1.1 - “Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli”

NORME DI ATTUAZIONE – TESTO INTEGRATO
aggiornato al 12 settembre 2019 (D.D. n. 3154/2019)

BANDO n° 1 / 2016.

SCADENZA 7 giugno 2016

Sommario delle NORME DI ATTUAZIONE – operazione 8.1.1 del PSR – bando 2016

FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE	1
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020	1
1 FINALITÀ	5
2 DEFINIZIONI	5
3 RISORSE.....	7
4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	7
5 BENEFICIARI: chi può presentare la domanda.....	7
6 OGGETTO DEL CONTRIBUTO	7
6.1 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	8
6.2 SUPERFICI AMMISSIBILI.....	8
6.3 NUMERO DEI PROGETTI PRESENTABILI	8
6.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’	8
6.5 CRITERI DI SELEZIONE	8
6.6 INTERVENTI AMMISSIBILI.....	10
6.7 INTERVENTI NON AMMISSIBILI	11
6.8 CRITERI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	12
6.9 MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE	15
6.10 LIMITE DEGLI INTERVENTI E IMPORTO DEL CONTRIBUTO.....	16
6.11 TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	18
6.12 SPESE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO	18
6.12.1 Lavori in economia:	20
6.12.2 Spese generali	21
6.13 SPESE NON AMMISSIBILI AL SOSTEGNO	21
6.14 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE	22
7 IMPEGNI.....	22
7.1 IMPEGNI ESSENZIALI	22
7.2 IMPEGNI ACCESSORI	23

8 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	25
9 DOMANDA DI SOSTEGNO	26
9.1 CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.....	26
9.2 DOMANDE VERITIERE, COMPLETE E CONSAPEVOLI	26
9.3 COME COMPILARE E PRESENTARE LE DOMANDE DI SOSTEGNO	27
9.3.1 Gestione informatica delle domande di sostegno.....	27
9.3.2 Compilare le domande on line	27
9.3.3 Casi particolari.....	27
9.4 DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO	28
9.5 GRADUATORIA	28
9.6 DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DA TRASMETTERE A CURA DEI RICHIEDENTI CON DOMANDA AMMISSIBILE E FINANZIABILE	29
10 PROCEDURE GENERALI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	30
10.1 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO.....	30
11 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	32
11.1 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLE SPESE DI IMPIANTO	32
11.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO.....	32
12 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	33
12.1 ACCERTAMENTO DEI LAVORI	33
12.2 ESITO DELL'ISTRUTTORIA SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO DELL'INVESTIMENTO	34
12.3 RIDUZIONI E SANZIONI.....	35
12.4 CONTROLLI EX POST.....	36
12.5 DECADENZA DEL CONTRIBUTO.....	36
13 VARIANTI	36
13.1 DEFINIZIONE DI VARIANTI.....	36
13.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE.....	37
13.3 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE.....	37
14 DOMANDE DI CONFERMA DEGLI IMPEGNI E DI PAGAMENTI DEI PREMI ANNUI.....	38
14.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	38

14.2 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI PREMI ANNUI DI MANUTENZIONE.....	38
14.3 CAMBIO DI BENEFICIARIO E PREMI PER LE PERDITE DI REDDITO	39
15 PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA.....	39
15.1 RITIRO DELLA DOMANDA	39
15.2 RIESAMI/RICORSI	40
15.3 CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	40
16 NORMATIVA	40

1 FINALITÀ

La sottomisura 8.1, prevista dall'Unione Europea con il Regolamento n° 1305/2013, art. 22, sostiene l'imboschimento di terreni agricoli e non agricoli, con l'utilizzo di specie legnose adatte alle condizioni stazionali e climatiche della zona interessata, nel rispetto di specifici requisiti ambientali.

L'operazione 8.1.1 prevede le seguenti **tipologie d'intervento**:

1. impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve per la produzione di legname di pregio, in particolare la pioppicoltura, di durata minima pari a 8 anni;
2. impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo (di seguito ADL) per la produzione di legname di pregio, di durata minima pari a 20 anni;
3. impianti a finalità prevalentemente ambientale, in particolare di bosco permanente, di durata minima pari a 20 anni.

Si precisa che, ai sensi delle norme nazionali e regionali vigenti (D.Lgs. 227/2001, D.Lgs. 42/2004, L.r. 4/2009):

- gli impianti di bosco permanente sono considerati bosco, pertanto, anche trascorsi i 20 anni di impegno ai sensi del PSR, è vietata la "trasformazione", ossia la loro eliminazione per cambiare la destinazione d'uso del terreno;

- gli impianti di arboricoltura da legno non sono considerati bosco e perciò non sono soggetti ai vincoli di destinazione previsti per il bosco dalle norme paesistico-ambientali e forestali.

L'operazione si propone la realizzazione dei seguenti **obiettivi**:

- a) diffusione di pratiche agricole e forestali idonee a incrementare il sequestro di carbonio;
- b) sostegno al ripristino, mantenimento e miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio.

Inoltre concorre ai seguenti obiettivi trasversali: innovazione (priorità all'utilizzo di materiali di moltiplicazione innovativi), ambiente (priorità alla certificazione della gestione forestale sostenibile e obbligo di utilizzo di cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale –MSA), cambiamento climatico (conformità alla Strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico).

2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando si intende per:

- **arboricoltura da legno**: coltura arborea di origine artificiale, finalizzata prevalentemente alla produzione di legname e biomassa, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguita su terreni non boscati;
- **piante principali** dell'impianto: quelle da cui il beneficiario prevede di ricavare il reddito principale al momento dell'utilizzazione finale ed in funzione delle quali devono essere effettuati gli interventi previsti dal piano di coltura;

- **piante accessorie** (o secondarie o d’accompagnamento): le piante appartenenti a specie arboree o arbustive impiegate nell’impianto con i seguenti obiettivi: migliorare lo sviluppo delle piante principali, facilitare gli interventi colturali, eventualmente fornire un reddito intercalare;
- **piante con doppio ruolo** (o accessorie paracadute): le piante che oltre alla funzione di accompagnamento tipica delle piante accessorie sono in grado di produrre, come le principali, assortimenti di pregio richiesti dal mercato;
- **impianto polispecifico**: l’impianto costituito da piante appartenenti a più specie. Nel caso della tipologia 1, l’impianto di almeno 2 cloni di pioppo accompagnato da piante di almeno 3 specie arboree o arbustive autoctone;
- **impianto policiclico**: l’impianto che presenta sullo stesso appezzamento piante con cicli produttivi di lunghezza differente in grado di produrre assortimenti legnosi di pregio. Nell’ambito della tipologia 2, possono essere realizzati: a) impianti policiclici a termine, tagliati completamente al termine del ciclo produttivo più lungo; b) impianti policiclici potenzialmente permanenti (ammissibili solo come impianti sperimentali), mai completamente abbattuti poiché alternano nuovi cicli a fasi di maturazione;
- **cloni a maggior sostenibilità ambientale (MSA)**: i cloni di pioppo resistenti alle principali avversità biotiche a carico di tale specie: bronzatura (causata da *Marssonina brunnea*), defogliazione primaverile (da *Venturia populina*), ruggini (da *Melampsora* spp.), afide lanigero (*Phloeomyzus passerinii*);
- **miscuglio clonale**: la mescolanza di almeno 2 cloni MSA, ciascuno costituente almeno il 10% e complessivamente costituenti almeno il 30% dei cloni di pioppo utilizzati nell’impianto;
- **fallanze**: le piante mancanti, perché tagliate o morte, e le piante deperienti;
- **pianta deperiente**: pianta arborea con i seguenti difetti:
 - presenza di grave malattia o attacco parassitario o deperimento che causerà verosimilmente la morte o l’arresto della crescita della pianta;
 - fusto o rami totalmente privi di cacciate di lunghezza superiore a 50 cm una volta trascorse 3 stagioni vegetative dalla messa a dimora;
 - fusto spezzato o inclinato oltre 45° o parzialmente sradicato o gravemente danneggiato al piede da mezzi meccanici;
 - mancata o errata potatura, tale da rendere la pianta inadatta, senza possibilità di recupero, allo scopo colturale per il quale è stata piantata.
- **risarcimento**: la messa a dimora di nuove piante a seguito della morte o deperimento delle piante collocate inizialmente;
- **tara**: parte dell’appezzamento non coltivata o non coltivabile (ad esempio rocce affioranti, cumuli di pietre, laghetti, costruzioni, strade, bordi vegetati dei fossi e dei canali se non seminati, gruppi di alberi, siepi). Le tare inferiori ai 100 mq sono considerate non rilevanti, anche nell’ottica di conservare alberi, siepi o altri elementi naturali preesistenti;
- **appezzamento o corpo**: superficie contigua coltivata, occupata da un’unica destinazione produttiva e delimitata da limiti permanenti, quali: strade e ferrovie; fiumi e torrenti; fossi, canali, scarpate, muri. Si precisa che strade non asfaltate, piccole scarpate e corsi d’acqua, purché di larghezza non superiore a 4 metri e scavalcabili o accessibili ai mezzi agricoli dagli appezzamenti adiacenti almeno in un punto, pur costituendo tare, non interrompono l’accorpamento delle superfici. Al fine del calcolo della superficie ammissibile per l’impianto e della superficie eleggibile ai premi annui la

superficie dell'appezzamento va considerata al lordo delle distanze di rispetto (dai confini, dalle strade, dalle ferrovie, dagli elettrodotti, etc.) e al netto delle eventuali tare;

- **coltura a perdere:** coltivazione di cereali lasciata in campo alcuni mesi dopo il normale periodo di raccolta, per il riparo e l'alimentazione della fauna selvatica (per il mais almeno fino a marzo dell'anno successivo alla semina).

3 RISORSE

La dotazione finanziaria indicativa per il finanziamento di nuovi impianti da realizzare in attuazione del presente bando è di **2,5 milioni di Euro**, comprensivi dei premi annui per le perdite di reddito e la manutenzione degli impianti a ciclo non breve. Tale importo potrà subire variazioni qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse in dipendenza di modifiche rispetto alle previsioni di spesa del PSR, relative in particolare agli impegni pregressi assunti nell'ambito della Misura 221 del PSR 2007-2013, della Misura H del PSR 2000-2006 e del Reg. CEE 2080/92.

4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le domande di sostegno devono essere trasmesse esclusivamente per via informatica, dalla data di pubblicazione del bando sul sito internet istituzionale della Regione Piemonte (collegamento "bandi e finanziamenti") e fino alle ore 23.59.59 del **7 giugno 2016**, pena la non ricevibilità della domanda stessa.

5 BENEFICIARI: chi può presentare la domanda

Possono presentare domanda i seguenti soggetti (se iscritti all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte):

- per la tipologia 1: soggetti privati (persone fisiche o giuridiche di diritto privato), anche in forma associata, che risultino proprietari o gestori di terreni agricoli;
- per la tipologia 2: soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli;
- per la tipologia 3: soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli o non agricoli.

Nel caso di **terreni demaniali**, il sostegno può essere concesso solo se il soggetto gestore di tali terreni è una persona giuridica di diritto privato ("ente privato") o un Comune, come previsto all'art. 22 del Reg. (UE) 1305/2013; la concessione di terreni demaniali deve risultare in possesso del richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Nel caso la durata della concessione demaniale sia inferiore al periodo di impegno nel quale va mantenuto l'impianto (il che avviene sempre per le tipologie 2 e 3), il concessionario deve sottoscrivere l'impegno a richiedere il rinnovo della concessione stessa presso l'ente titolato al rilascio e al rinnovo dei titoli concessori. Nel caso in cui la concessione demaniale non venga rinnovata, l'impianto dovrà essere comunque mantenuto per il periodo minimo indicato al par. 7.1 – Impegni essenziali.

6 OGGETTO DEL CONTRIBUTO

6.1 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli impianti devono essere localizzati in territori di **pianura** secondo la classificazione approvata con D.C.R. n. 826-6658 del 12-5-1988 s.m.i. (Allegato al PSR “Classificazione del territorio regionale per zone altimetriche”) **oppure** nei territori delle **tipologie areali A e B** (All. “Classificazione dei Comuni piemontesi per tipologia areale”) (1)

6.2 SUPERFICI AMMISSIBILI

Per le tipologie di intervento 1 e 2 sono ammissibili **superfici**, di proprietà privata o pubblica, che risultino **ad uso agricolo** dall’ultima validazione del fascicolo aziendale, effettuata a partire **dal 12 marzo 2016**:

- seminativi;
- coltivazioni legnose agrarie permanenti;
- pioppeti.

Per la tipologia di intervento 3 sono ammesse anche superfici ad uso non agricolo.

Sul sito internet regionale, nella sezione <http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/finanziamenti/psr.html> saranno elencati i codici di coltura dei **terreni agricoli** eleggibili (per le tipologie di impianto 1-2-3) e dei **terreni non agricoli** eleggibili (per la tipologia 3).

6.3 NUMERO DEI PROGETTI PRESENTABILI

Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda di sostegno per bando, relativamente ad una o più tipologie di intervento. Per le domande riferite a più tipologie d’intervento, nel caso in cui queste risultino ammissibili e finanziabili (in base alla posizione in graduatoria), dovrà essere trasmesso un progetto per ciascuna tipologia di impianto.

6.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

Non potranno essere ammesse al sostegno spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese generali necessarie per la presentazione della domanda medesima (quali ad esempio consulenze e studi di fattibilità).

1 Gli Allegati con gli elenchi dei Comuni sono consultabili sul sito regionale – sezione Agricoltura e Sviluppo rurale, alla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/testoNegoziato.htm

6.5 CRITERI DI SELEZIONE

Le domande di sostegno ammissibili saranno classificate e inserite in graduatoria in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi, approvati in sede di Comitato di Sorveglianza del PSR.

PRIORITA'	N.	DESCRIZIONE DEL CRITERIO	PUNTI
Caratteristiche del richiedente	1	Agricoltori attivi (persone fisiche o giuridiche)	6
	2	Comuni e enti di diritto pubblico	3
	3	Soggetti privati non Agricoltori attivi (persone fisiche o giuridiche)	2
	PUNTEGGIO MAX		6
Caratteristiche di azienda o proprietà	4	Possesso di certificazione della gestione forestale sostenibile di boschi o impianti di arboricoltura	7
	5	Azienda beneficiaria di altre operazioni o misure forestali del PSR 2014-20	4
	6	Azienda con impegni agro-climatico-ambientali sottoscritti per sottomis. 4.4.1 o in corso per misure 214.7 e 216 della precedente programmazione	3
	PUNTEGGIO MAX		14
Localizzazione	7	Aree Natura 2000 e altre Aree naturali protette	7
	8	Fasce fluviali A e B definite dal Piano per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po	5
	9	Zone di salvaguardia delle acque da destinare al consumo umano	3
	10	Altre aree	1
	PUNTEGGIO MAX.		15
Caratteristiche dell'impianto	11	Miscuglio clonale (impianti con almeno il 30% di cloni MSA, ciascuno costituente almeno il 10% del totale dei cloni di pioppo utilizzati)	7
	PUNTEGGIO MAX.		7
PUNTEGGIO TOTALE TEORICO (punti)			42

In ogni caso per rientrare nella parte finanziabile della graduatoria il punteggio della domanda deve risultare maggiore o uguale a 10 punti.

A parità di punteggio si darà priorità al beneficiario di età inferiore, il rappresentante legale in caso di persone giuridiche.

I requisiti relativi ai criteri 1-10 vanno posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno.

I criteri n. 1-2-3-5-6-7-8-9-10 sono verificati automaticamente dal sistema di gestione delle domande, il n. 4 viene dichiarato in domanda di sostegno e verificato in fase istruttoria, il n. 11 indicato in domanda e verificato in fase di collaudo.

Precisazioni relative ai singoli criteri:

- criterio 1: il requisito di **Agricoltore attivo**, certificato da AGEA, è indicato nel fascicolo aziendale;
- criterio 4: **Certificazione FSC o PEFC**: va posseduta già al momento della presentazione della domanda di sostegno e dichiarata in domanda;
- criterio 5: **Azienda beneficiaria di altre operazioni o misure forestali PSR 2014-20**: punteggio attribuibile solo se la domanda di sostegno per altre misure o operazioni forestali risulta già ammessa a finanziamento;
- criterio 6: **Impegni agro-climatico-ambientali**: punteggio attribuibile ai soggetti con domanda di aiuto ammessa a finanziamento al termine dell'istruttoria per la sottomisura 4.4.1 o con impegni in corso per le azioni 214.7 o 216.1 della precedente programmazione;
- criteri 7-8-9: **Localizzazione**: il punteggio viene attribuito solo se almeno il 50% della superficie oggetto di intervento ricade, interamente o anche solo parzialmente, nell'area descritta nello specifico criterio;
- criterio 11: **Miscuglio clonale**: la mescolanza di almeno 2 cloni di pioppo MSA, costituenti ciascuno almeno il 10% e complessivamente almeno il 30% dei cloni di pioppo utilizzati nell'impianto. Il punteggio è attribuibile solo per la tipologia 1 e - limitatamente agli impianti policiclici con cloni di pioppo - per la tipologia 2, esclusivamente se gli interventi con miscuglio clonale coprono almeno il 50% della superficie interessata dagli interventi delle tipologie 1 e/o 2 (la superficie totale a domanda per le tipologie 1 + 2 se il richiedente prevede interventi su entrambe le tipologie). L'intenzione di utilizzare il miscuglio clonale viene esplicitata in domanda tramite la scelta del tipo dettagliato di intervento.

6.6 INTERVENTI AMMISSIBILI

Si prevede la possibilità di realizzare le seguenti 3 tipologie di piantagioni con latifoglie:

- 1) impianti di **arboricoltura da legno a ciclo breve per la produzione di legname di pregio**, in particolare di pioppicoltura, di durata minima pari a 8 anni;
- 2) impianti di **arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo per la produzione di legname di pregio**, di durata minima pari a 20 anni;
- 3) impianti **a finalità prevalentemente ambientale**, di durata minima pari a 20 anni. Tramite il presente bando, è prevista esclusivamente la realizzazione di impianti di **"bosco permanente"**, la cui destinazione forestale dovrà essere mantenuta anche una volta trascorsi i 20 anni dell'impegno previsto dal Regolamento.

Tali tipologie di "imboschimento" sono comprese nella definizione di "foresta" riportata all'art. 2 c. 1 lett r) del Reg. (UE) 1305/2013. Nell'ambito di tale definizione, è peraltro indispensabile operare la seguente distinzione, ai sensi delle norme forestali nazionali e regionali vigenti, la legge-quadro forestale D.lgs. 227/2001 ("Orientamento e modernizzazione del settore forestale") e la legge forestale piemontese L.r. 4/2009 ("Gestione e promozione economica delle foreste"):

- gli impianti di bosco permanente, dal momento dell'accertamento (conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento del contributo alle spese d'impianto) sono considerati *bosco* e sono pertanto

tutelati dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio (D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. g): è vietata la loro “trasformazione”, ossia l’eliminazione per cambiare la destinazione d’uso del terreno, a meno di specifica autorizzazione (D.Lgs. 227/2001 art. 4, comma 1; L.r. 4/2009 art. 19, comma 2);

- gli impianti di arboricoltura da legno rientrano nella definizione riportata nel capitolo 2 delle presenti Norme, indicata all’art. 2 del D.lgs. 227/2001 e ripresa all’art. 4 della L.r. 4/2009 (<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2009004.html>), dove viene considerata coltura arborea reversibile a fine ciclo colturale. Tali impianti non sono considerati bosco e perciò non sono soggetti ai vincoli di destinazione previsti per il bosco dalle norme paesistico-ambientali e forestali.

6.7 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili impianti su:

- prati permanenti, pascoli e prati-pascoli;
- aree di interesse naturalistico identificabili come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere;
- superfici tecnicamente non idonee all’impianto, quali le aree acquitrinose, quelle con rocce affioranti o con terreno eccessivamente ghiaioso o comunque soggetto ad aridità senza possibilità concreta di irrigazione;

Inoltre, sono esclusi dal contributo:

- gli impianti finalizzati alla produzione di biomassa a uso energetico;
- gli interventi in contrasto con quanto previsto da:
 - strumenti di pianificazione e singole leggi istitutive delle **Aree protette**, nonché norme quadro nazionali e regionali in materia (L. 394/91, LL.rr. 12/90, 36/92, 19/09);
 - normativa comunitaria, nazionale e regionale sulla costituzione della **Rete Natura 2000** (Direttiva 92/43/CEE, DPR 357/97, D.M. 3/4/2000, L.r. 19/09), con particolare riferimento alle Misure di conservazione, approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 e D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e, se presenti, misure sito-specifiche;
 - strumenti di **pianificazione territoriale** comunale (L.r. 56/77), o sovracomunale con valenza ambientale o paesistica (LL.rr. 56/77 e 20/89). Si precisa che se l’impianto viene eliminato a seguito di esproprio e risulta che questo era prevedibile al momento della presentazione della domanda di sostegno (es. nella documentazione del PRGC l’area risultava non agricola ma fabbricabile), non saranno riconoscibili cause di forza maggiore e il beneficiario sarà tenuto a restituire tutti gli aiuti percepiti;
 - **piani di bacino** di cui alle Leggi n. 183/89, 267/98, 365/2000, tra cui il Piano per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) adottato con Del. n. 1/99 dell’11.5.1999 ed approvato con Del. n. 18/2001 del 26.4.2001 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po, il quale prevede prescrizioni, limiti e divieti per gli interventi ricadenti in aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali rientranti nelle fasce A, B e C. In particolare in tali aree non possono essere finanziati, come disposto dall’art. 32 delle Norme di Attuazione del PAI:
 - l’impianto e il reimpianto di pioppeti in misura superiore all’85% della superficie in concessione, nel caso che i pioppeti godano di una certificazione forestale a carattere

ambientale FSC o PEFC, in misura superiore al 75% della superficie in concessione negli altri casi;

- l'impianto e il reimpianto di pioppeti nella fascia di 10 metri dal ciglio di sponda, in tutti i casi;
- i nuovi impianti di pioppeti nella fascia A del PAI nei tratti di corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea (art.1 comma 6 delle Norme di Attuazione del PAI).

Si ricorda inoltre che le piantagioni realizzate in zona golenale nelle fasce A e B non possono essere considerate opere strutturali e quindi non potranno beneficiare di eventuali risarcimenti a seguito di esondazioni o altre calamità naturali;

- impianti su superfici agricole precedentemente interessate da altri aiuti per i medesimi interventi, finanziati da leggi regionali, nazionali e comunitarie, in particolare: Reg. CEE 2080/92, misura H del P.S.R – Reg. (CE) 1257/1999, misura 221 del PSR – Reg. CE 1698/2005, per i quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- interventi di imboschimento previsti dall'operazione 8.1.1 e finanziati con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- interventi compensativi a seguito di "trasformazione del bosco" (art. 4 d.lgs. 227/2001).

Inoltre la domanda sarà esclusa, in tutto o in parte, dal pagamento, se, in qualsiasi fase, anche successiva alla presentazione della domanda di pagamento, venissero verificate le seguenti condizioni:

- a) realizzazione di impianti di arboricoltura a duplice finalità frutto – legno;
- b) utilizzo delle seguenti specie esotiche invasive: *Acer negundo*, *Ailanthus altissima*, *Prunus serotina*, *Quercus rubra*, *Paulownia tormentosa*, *Ulmus pumila*. E' invece utilizzabile *Robinia pseudoacacia* (Robinia) come pianta accessoria nella tipologia 2, seguendo le prescrizioni tecniche indicate nella scheda monografica scaricabile dalla sezione Specie vegetali esotiche invasive del sito regionale, alla pagina http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm;
- c) utilizzo di alberi di Natale (generi *Abies* e *Picea*) o di altre specie di conifere, ad eccezione del Pino silvestre, utilizzabile per gli interventi di ricostituzione del bosco planiziale (tipologia 3) nelle aree in cui tale specie risulta tra gli elementi della vegetazione naturale potenziale.

6.8 CRITERI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

A) Tipologia 1 – Arboricoltura da legno a ciclo breve

Gli impianti devono:

- essere realizzati utilizzando cloni di pioppo iscritti al "Registro Nazionale dei Materiali di base" (D.M. 75568 del 6 novembre 2015 in attuazione del D. Lgs. 386/2003), riportati nella Tabella 1 dell'Allegato 1 (Elenchi specie e cloni), o iscritti agli analoghi registri dei cloni forestali degli altri Stati UE;
- essere costituiti, come specificato nella scheda di misura (8.2.8.3.1.6 Condizioni di ammissibilità), da almeno due cloni di pioppo, di cui almeno uno "a maggior sostenibilità ambientale" (cloni MSA, anche essi elencati in Tabella 1 dell'Allegato 1) con la presenza percentuale minima indicata nella tabella seguente, in base alla superficie di impianto indicata in domanda:

Superficie totale di impianto (ha) per la tipologia 1 indicata in domanda	% minima di pioppelle di cloni MSA sul totale delle pioppelle impiegate
2- 4,99	22
5-14,99	33
15-30	50

- ❑ nel caso in cui la mescolanza dei diversi cloni avvenga per blocchi, essere strutturati in blocchi monoclonali di superficie massima pari a 5 ettari;
- ❑ essere costituiti da un numero di **150 - 350 piante/ettaro di cloni di pioppo** (almeno 150 da portare a fine ciclo).

A titolo sperimentale potranno essere ammessi impianti con densità di 351-650 pioppi/ha con diradamento a 4-6 anni da cui ricavare materiale legnoso destinato alla trasformazione industriale, escludendo comunque l'utilizzo energetico.

Tali impianti saranno ammessi solo nel caso in cui siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni: a) collaborazione di un'istituzione di ricerca, che si impegni a supportare dal punto di vista scientifico la realizzazione del progetto; b) coinvolgimento di industria trasformatrice, che si impegni al ritiro del materiale legnoso ricavato dal diradamento; c) miglioramento della sostenibilità ambientale, tramite la messa a dimora di almeno 100 piante/ha di specie autoctone arboree o arbustive (impianti polispecifici). Inoltre dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- le percentuali minime di cloni MSA (22-33-50%) per gli impianti della tipologia 1, e anche quelle indicate al par. 6.4 (Criteri di selezione) nel caso si sia optato per il pioppeto con miscuglio clonale, dovranno essere garantite per l'intero periodo di impegno, cioè anche dopo il diradamento;
- le distanze tra le piante messe a dimora, l'epoca del diradamento e le cure colturali dovranno garantire alle piante di pioppo rilasciate dopo il diradamento una crescita diametrica adeguata alla produzione di legname di pregio (uso sfogliatura) al momento del taglio finale (8°-12° anno).

I rapporti di collaborazione tra azienda richiedente, istituzione di ricerca e industria di trasformazione dovranno risultare avviati con una prima formalizzazione già al momento della presentazione della domanda di sostegno, tramite la documentazione indicata al par. 9.4. La sperimentazione può non essere condotta sull'intera superficie richiesta a domanda per la tipologia 1, ma complessivamente devono essere soddisfatti i limiti minimi e massimi di superficie.

Possono essere realizzati **impianti polispecifici**, in cui oltre ai cloni di pioppo sono presenti come accessorie piante di almeno 3 specie arboree o arbustive autoctone, elencate nella tabella 3 dell'Allegato 1, in numero minimo complessivo di 100 piante/ha e con numero di piante per ciascuna specie pari ad almeno il 10% del totale di piante delle specie autoctone impiegate. Tali piante potranno essere collocate a formare una fascia perimetrale oppure in filari all'interno dell'impianto; il taglio definitivo di tali piante potrà essere effettuato contemporaneamente all'utilizzazione finale del pioppeto (durata minima 8 anni).

Superfici di intervento: il limite **minimo** di superficie è di **2 ettari (ha) per domanda**, in **corpi di almeno 1 ha**; per la tipologia 1, in ogni domanda di sostegno, potrà essere richiesta una **superficie massima di 30 ha**.

B) Tipologia 2 – Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo

Gli impianti devono:

- essere polispecifici, cioè costituiti da almeno 3 specie di latifoglie arboree scelte esclusivamente tra quelle riportate nella tabella 2 dell'Allegato 1, delle quali almeno due utilizzate come "piante principali" dell'impianto (comprese le eventuali "accessorie paracadute") e almeno una come "accessoria";
- governati ad alto fusto, con la possibilità di ceduare le piante accessorie (comprese le piante con doppio ruolo qualora non debbano sostituire la piante principali). E' però consentita la riceppatura delle piante principali se finalizzata al recupero produttivo di individui dalla forma compromessa;
- costituiti da un numero **minimo di 500 piante/ettaro**, di cui almeno 70 piante/ettaro appartenenti a piante di specie arboree principali, e **massimo di 1000 piante/ettaro**. Nel caso in cui il numero di piante principali sia inferiore a 120 per ettaro dovrà essere adottata la tecnica della "doppia pianta", mettendo a dimora due piante della stessa specie principale, preferibilmente di provenienza differente, a distanza di 0,50 – 2 m l'una dall'altra al fine di selezionare l'esemplare migliore dopo 3-5 anni; in tal caso è possibile conteggiare uno solo dei due individui come pianta di specie principale, l'altra può essere conteggiata solo come pianta accessoria.

Le **piante principali**, da utilizzare con turno pari o superiore a 20 anni, devono essere piantate a una distanza:

- minima di 5 metri da altre piante principali o da pioppi usati come piante accessorie;
- minima di 3 metri da piante arboree accessorie (comprese le "accessorie paracadute"), a seconda del temperamento (esigenze di luce) e della velocità di accrescimento delle specie utilizzate;
- minima di 2 metri da piante accessorie arbustive.

Alle piante delle specie evidenziate in grassetto come principali nella tabella 2 dell'Allegato 2 può essere attribuito sia il ruolo di principale che il ruolo di accessoria.

Possono essere realizzati **impianti policiclici**, con la presenza sullo stesso appezzamento di piante con cicli produttivi di lunghezza differente in grado di produrre assortimenti legnosi di pregio, secondo le due modalità seguenti:

- a) impianti policiclici a termine (PT), già realizzati in Piemonte, in via sperimentale in attuazione della Misura H del PSR 2007-13 (bando 2003) e ordinariamente con la misura 221 del PSR 2007-13;
- b) impianti policiclici potenzialmente permanenti (3P), non finanziati da precedenti misure del PSR e col presente bando ammessi solo in via sperimentale.

Per gli impianti sperimentali i rapporti di collaborazione tra azienda richiedente e istituzione di ricerca dovranno risultare avviati con una prima formalizzazione già al momento della presentazione della domanda di sostegno, tramite la documentazione indicata al par. 9.4. La sperimentazione può non essere condotta sull'intera superficie richiesta a domanda per la tipologia 2, ma complessivamente devono essere soddisfatti i limiti minimi e massimi di superficie.

Negli impianti policiclici possono essere utilizzati cloni di pioppo come piante accessorie, nel limite massimo di 149 piante per ettaro. Se si utilizzano almeno 50 piante di pioppo ad ettaro rispettando le quantità minime di cloni MSA previste per il miscuglio clonale, all'impianto policiclico è attribuibile il punteggio previsto per il miscuglio clonale.

Le distanze tra le piante messe a dimora, le cure colturali, l'epoca del diradamento dei pioppi (8°-12° anno) e delle altre eventuali piante accessorie dovranno garantire alle piante principali di latifoglie a ciclo medio-lungo una crescita diametrica (per dimensione e regolarità) adeguata alla produzione di legname di pregio (per trinciatura, sfogliatura, segagione) al momento del taglio finale (20°-30° anno o più).

Superfici di intervento: il limite **minimo** di superficie è di **5 ha per domanda**, in **corpi di almeno 1 ha**; per la

tipologia 2, in ogni domanda di sostegno, potrà essere richiesta una **superficie massima di 20 ha**.

C) Tipologia 3 - Impianti a finalità prevalentemente ambientale

Con il presente bando si finanzierà esclusivamente la realizzazione di impianti di **bosco permanente**, con l'obiettivo di ricostituzione del bosco planiziale.

La finalità è la creazione di popolamenti forestali naturaliformi (per composizione, struttura e densità), polifunzionali e permanenti (cioè non più passibili di trasformazione d'uso del suolo), da gestire e porre in rinnovazione con le tecniche della selvicoltura naturalistica.

Allo scopo di costituire popolamenti il più possibile in equilibrio con le condizioni ambientali della stazione d'impianto:

- potranno essere impiegate **solo specie autoctone**, almeno 3 arboree e almeno 2 arbustive, tra quelle elencate nella Tabella 3 dell'Allegato 1;
- la densità dell'impianto dovrà essere compresa tra un **minimo di 750** e un **massimo di 2.000 piante ad ettaro** (arbusti compresi);
- composizione, struttura e densità saranno da riferire alle tipologie forestali potenzialmente rinvenibili nei territori circostanti, in analoghe condizioni di geomorfologia, suolo e clima. Per la composizione andrà posta particolare attenzione alle specie arboree autoctone potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche, con particolare riferimento alle specie di cui all'all. C delle Misure di Conservazione (D.G.R. n. 54- 7409 del 7/4/2014, modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 e n. 17-2814 del 18.1.2016), evidenziate in grassetto nella tabella 3 dell'Allegato 2.

Superfici di intervento: il limite **minimo** di superficie è di **5 ettari** (ha) per domanda, in **corpi di almeno 1 ha** e larghezza media di almeno 20 m (in coerenza con il parametro "larghezza" della definizione di bosco). Per la tipologia 3, in ogni domanda di sostegno, potrà essere richiesta una superficie **massima di 20 ha**.

Gli impianti ad indirizzo bosco finanziati col presente bando dovranno essere governati ad alto fusto o a governo misto; in particolare potrà essere ammessa la ceduzazione per le piante di specie accompagnatorie (ad esempio ontani e carpini) consociate alle principali.

Impianti sperimentali: potranno essere ammessi impianti con utilizzo di materiale forestale di moltiplicazione proveniente da genotipi autoctoni di Pioppo nero o Pioppo bianco certificato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 386/2003.

Per gli impianti sperimentali i rapporti di collaborazione tra azienda richiedente e istituzione di ricerca dovranno risultare avviati con una prima formalizzazione già al momento della presentazione della domanda di sostegno, tramite la documentazione indicata al par. 9.4. La sperimentazione può non essere condotta sull'intera superficie richiesta a domanda per la tipologia 3, ma complessivamente devono essere soddisfatti i limiti minimi e massimi di superficie.

E' possibile che alcuni interventi di imboschimento della tipologia 3 vengano realizzati su terreni non agricoli in cui sia presente vegetazione di **specie esotiche invasive**, elencate nelle *Black list* (in particolare le liste *Management* e *Warning*) approvate con D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 e riportate alla pagina http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm. In tal caso, nelle operazioni di ripulitura, preparazione del terreno e smaltimento dei residui vegetali, dovranno essere utilizzate le misure indicate nelle specifiche schede monografiche predisposte dal Gruppo di lavoro sulle specie vegetali esotiche invasive e scaricabili dalla medesima pagina del sito regionale.

6.9 MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE

Come materiale di propagazione o materiale forestale di moltiplicazione (MFM) per gli impianti dovranno essere utilizzate piantine a radice nuda o in contenitore, o talee, o pioppelle. Per il Noce comune e per le querce è però ammessa la semina diretta in campo, utilizzando sementi munite di certificato principale di identità; in tale caso al collaudo dell'impianto le piantine dovranno avere un'altezza minima di 30 cm.

Il MFM dei seguenti generi dovrà essere munito di **Passaporto delle piante** ai sensi del D.Lgs. 214/2005 ("passaporto verde"), correttamente compilato in ogni sua parte: *Castanea, Crataegus, Malus, Mespilus, Populus, Platanus, Prunus, Pyrus, Quercus, Sorbus*.

Si ricorda che non possono essere assimilati ai "piccoli produttori", e quindi sono soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro dei produttori e di emissione del Passaporto delle piante, coloro che, pur operando esclusivamente sul mercato locale, producono o vendono materiale vivaistico destinato ad impianti di arboricoltura da legno.

Per le specie forestali autoctone soggette al D.Lgs. 386/2003, in attesa della definitiva approvazione delle Regioni di provenienza a livello nazionale, si suggerisce l'impiego di MFM proveniente da Materiali di base localizzati in aree simili dal punto di vista ecologico all'area di impianto ⁽²⁾.

Dovrà essere munito di **certificato d'identità clonale o di provenienza** il materiale di propagazione delle specie indicate nell'Allegato 1 del D. L. 386 del 10/11/2003 ed impiegabili negli impianti oggetto del presente bando.

Si ricorda che nell'Allegato VI del D.Lgs. 386/2003 sono elencate le categorie dei materiali forestali di moltiplicazione (MFM) ammissibili alla commercializzazione a seconda dei materiali di base da cui provengono. In particolare per il genere *Populus* si precisa che possono essere commercializzate talee solo nel caso in cui esse provengano da cloni iscritti, definitivamente o provvisoriamente, al Registro Nazionale dei Materiali Forestali di Base (con l'eccezione di quanto previsto all'art. 6 del D.Lgs. 386/2003, nell'ambito degli impianti sperimentali di bosco permanente illustrati al par. 6.7).

Non è ammesso l'utilizzo di MFM geneticamente modificato per la realizzazione degli impianti, o per interventi di completamento accessori all'impianto.

6.10 LIMITE DEGLI INTERVENTI E IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Potranno essere concessi, a seconda della tipologia d'intervento e del beneficiario, uno o più dei seguenti aiuti:

A. Contributo all'impianto

Il sostegno previsto è un contributo in conto capitale per la realizzazione dell'impianto. L'importo del contributo viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario entro un **limite massimo** ammissibile stabilito per ogni tipologia di impianto:

- a) per la tipologia d'impianto 1 - pioppicoltura:
 - 4.000,00 €/ha per impianti monospecifici (solo cloni di pioppo);

² La documentazione relativa al Registro regionale dei Materiali di base della Regione Piemonte (popolamenti per la raccolta delle sementi) è consultabile sul sito della Regione Piemonte – Sistema Informativo Forestale (SIFOR) a partire dalla pagina <http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/tutela/vivai.html>.

- 6.000,00 €/ha per impianti polispecifici (pioppo più altre latifoglie);
- b) per la tipologia d’impianto 2 – arboricoltura a ciclo medio-lungo: 7.000,00 €/ha;
- c) per la tipologia d’impianto 3 – bosco permanente: 8.000,00 €/ha.

Il sostegno viene calcolato come percentuale della spesa ammissibile, come di seguito indicato:

a) per la tipologia d’impianto 1 (pioppicoltura):

- 80% per impianti polispecifici realizzati da agricoltori attivi la cui azienda aderisca a sistemi di certificazione della gestione forestale sostenibile prima della presentazione della domanda di pagamento del contributo alle spese di impianto (spesa ammissibile massima 6.000 euro/ha) ;
- 70% per impianti monospecifici realizzati da agricoltori attivi, la cui azienda aderisca a sistemi di certificazione della gestione forestale sostenibile prima della presentazione della domanda di pagamento del contributo alle spese di impianto (spesa ammissibile massima 4.000 euro/ha);
- 60% per impianti polispecifici realizzati da soggetti privati che non siano agricoltori attivi o da agricoltori attivi la cui azienda sia priva di certificazione della gestione forestale sostenibile (60% di contributo su una spesa ammissibile massima di 6.000 euro/ha);
- 50% per impianti monospecifici realizzati da soggetti privati che non siano agricoltori attivi o da agricoltori attivi la cui azienda sia priva di certificazione della gestione forestale sostenibile (spesa ammissibile max. di 4.000 euro/ha).

b) per la tipologia d’impianto 2 (arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo): 80% su una spesa ammissibile massima di 7.000 euro/ha;

c) per la tipologia d’impianto 3 (bosco) su una spesa ammissibile massima di 8.000 euro/ha:

- 100% per interventi effettuati da enti pubblici o di diritto pubblico;
- 80 % per interventi effettuati da soggetti privati.

Il **contributo concedibile** non potrà superare l’importo **massimo** di **200.000 euro** e non potrà essere inferiore al **minimo** di **2.500 euro** per ciascuna domanda di pagamento delle spese di impianto (esclusi cioè i premi per manutenzione e perdite di reddito) e per ciascun beneficiario, fermi restando i limiti massimi e minimi di superficie per domanda, stabiliti per ciascuna tipologia d’impianto.

Per gli investimenti ammessi a contributo non possono essere richiesti e ottenuti altri aiuti pubblici.

B. Premio di manutenzione

Premio annuale per ettaro interessato dall’impianto, destinato a coprire i costi di manutenzione, comprensivi del contributo relativo alle spese tecniche per l’assistenza tecnica e la certificazione dei lavori di manutenzione.

Il premio NON viene riconosciuto: a) agli Enti pubblici; b) né per gli impianti a breve ciclo; c) né per le superfici di proprietà pubblica anche nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato che ha la disponibilità dei terreni ⁽³⁾.

³ modifica inserita con D.D. del Settore Foreste del 6 marzo 2017, che ha recepito la Decisione della Commissione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017, la quale ha approvato ufficialmente le modifiche al PSR notificate dalla Regione Piemonte in versione definitiva in data 15 febbraio 2017, modificando il testo dell’operazione 8.1.1 al paragrafo “Importi e aliquote di sostegno applicabili”, dove la versione definitiva riporta la seguente frase “I premi per la manutenzione e le perdite di reddito non vengono riconosciuti per gli impianti a breve ciclo (tipologia 1), né per le superfici di proprietà pubblica”.

Per la tipologia d'impianto 2 (arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo) il premio di manutenzione viene erogato annualmente, contemporaneamente al premio di mancato reddito, nella misura massima di 600,00 €/ha/anno per 5 anni.

Per la tipologia di impianto 3 (bosco) il premio di manutenzione viene erogato annualmente, contemporaneamente al premio di mancato reddito, nella misura di 500 €/ha/anno, per 10 anni.

C. Premio per le perdite di reddito

Premio annuale per ettaro interessato dall'impianto, destinato a coprire le perdite di reddito dovute alla mancata coltura agraria; si eroga perciò solo nel caso di impianti su terreni agricoli.

Il premio NON viene riconosciuto: a) agli Enti pubblici; b) né per gli impianti a breve ciclo; c) né per le superfici di proprietà pubblica anche nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato che ha la disponibilità dei terreni (3).

Viene erogato con la durata e gli importi indicati di seguito:

- Tipologia 2: il premio è erogato per una durata di 5 anni, con la seguente entità:
 - per gli agricoltori attivi: 700 €/ha/anno;
 - per gli altri soggetti privati: 250 €/ha/anno.
- Tipologia 3: il premio è erogato per una durata di 10 anni, nella misura di 700 €/ha/anno.

6.11 TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati (tramite domanda di pagamento) entro e non oltre il 30 giugno 2018, pena l'annullamento della domanda di sostegno e la conseguente perdita di ogni beneficio.

Tale termine non è prorogabile, a meno che si verifichino le cause di forza maggiore elencate al par. 15.3.

6.12 SPESE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

Il documento di riferimento per il presente bando è costituito dalle "Linee guida spese ammissibili 2014-2020", approvate in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016.

Sono considerati ammissibili al finanziamento tutti i costi sostenuti dal beneficiario per la corretta esecuzione degli interventi di piantagione, comprese le prime cure colturali finalizzate a favorire la permanenza e lo sviluppo di un popolamento dotato di buone caratteristiche qualitative e quantitative, con particolare riferimento alle seguenti tipologie di spesa:

- operazioni correlate alla messa a dimora delle piante, in particolare: preparazione del terreno (livellamento, rippatura o ripuntatura, aratura, erpicatura, fresatura, concimazione di fondo), tracciamento filari, apertura buche, pacciamatura, eventuali tutori e picchetti di segnalazione, apparati di difesa dalla fauna selvatica comprese le recinzioni, impianti di irrigazione temporanei, acquisto, trasporto e messa a dimora del materiale di moltiplicazione delle specie arboree e

arbustive, segnaletica. Per gli impianti di bosco permanente (tipologia 3) su terreno non agricolo sono considerate ammissibili anche le operazioni di ripulitura del terreno e di smaltimento della vegetazione preesistente (con le modalità citate al par. 6.7 C in caso di presenza di specie esotiche invasive);

- spese generali, relative a consulenza, progettazione e direzione dei lavori.

Per l'ammissione a finanziamento delle spese e la congruità dei prezzi, il riferimento è il **prezzario regionale**, cioè il volume "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte, edizione dicembre 2014" - sezione 18 – Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente – Agricoltura ("Manutenzione e gestione del patrimonio forestale e montano – Arboricoltura da legno"), (⁴) di cui si riporta in allegato (Allegato 2) un estratto con le voci riferite all'arboricoltura da legno.

Relativamente al prezzario regionale, si precisa che:

- i prezzi sono indicati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e rappresentano l'importo massimo unitario per ciascuna voce che può essere ammessa a contributo;
- nei prezzi è compreso l'utile d'impresa, ma non sono incluse le spese generali (progettazione, direzione dei lavori, consulenza, ecc..) per la cui identificazione si rimanda al par. 6.12.2;
- tutti i lavori, le opere compiute, gli impianti e le attrezzature elencati si intendono eseguiti o installati a regola d'arte e con materiali di ottima qualità, in conformità alle disposizioni di legge in materia (anche quando non esplicitamente citate nelle singole voci);
- nel caso in cui le fatture riportino prezzi unitari inferiori rispetto a quelli previsti dal prezzario per la medesima voce, verrà riconosciuto l'importo indicato in fattura.

Rispetto alle voci e ai prezzi di riferimento contenuti nel prezzario regionale, si specifica inoltre quanto segue:

A) non è ammesso lo scasso, in quanto pratica incompatibile con un'adeguata conservazione della fertilità del suolo;

B) il diserbo in pre-emergenza è ammissibile per tutte le tipologie e non solo per le piantagioni per biomassa non ammesse a finanziamento della 8.1.1., ma citate come unico caso nella voce con Codice 18.A92 del Prezzario;

C) si aggiungono le seguenti voci di costo:

- **fornitura e posa**, con macchina pacciamatrice a rullo per una stesura ottimale del telo, **di pacciamatura in tessuto agrotessile**, certificato per la biodegradabilità (norma UNI11495,2013) e/o la compostabilità (norma EN13432,2005) in bobine/rotoli di larghezza mt 1.20-1.40 **€ 1,90/ mq.**
- **fornitura**, compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora, **di piantine** di qualunque specie **di latifolia arborea allevate in contenitore** di altezza superiore a cm 50 ed età massima pari a 3 anni se trapianto, 2 anni se semenzale **€ 3,03 cad.**
- realizzazione di **azioni informative e pubblicitarie** dell'operazione, come descritte di seguito.

In base all'art. 13 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 e in particolare all'allegato III, dovrà essere collocato, entro tre mesi dal completamento dell'operazione, per coloro che beneficiano di un **sostegno pubblico totale superiore rispettivamente a 10.000 euro** oppure a 50.000 euro almeno un poster o una targa (formato minimo A3), con informazioni sull'operazione e sul sostegno finanziario

4 Scaricabile via internet all'indirizzo: www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/index.htm

dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, ad esempio cartello posizionato su strada adiacente alla piantagione.

Le spese relative alle suddette azioni informative e pubblicitarie costituiscono parte integrante dell’operazione e sono pertanto eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l’operazione considerata.

Sono ammissibili i seguenti costi:

- sostegno pubblico totale fino a 50.000 euro: poster per allestimenti di interni/esterni ad alta resa cromatica e maggiore durata all’esterno. stampa ad alta qualità con plotter a solvente su carta satinata da 120 gr. larghezza massima di stampa cm 150. eco solvent **€ 10,00/ mq.**
- sostegno pubblico totale fino a 100.000 euro: targhe personalizzate, sia per esterni che per interni, realizzate in perspex di alta qualità. taglio laser e lucidatura, complete di fori ed angoli arrotondati. con adesivo stampato con qualsiasi grafica ed applicato specularmente sul retro della targa per un effetto di profondità oltre che per una maggiore durata e protezione all’esterno. disponibili in spessori da 3, 5 e 8 mm

- 40x60	3mm	€ 65,00 cad.
- 40x60	5mm	€ 75,00 cad.
- 50x50	8mm	€ 100,00 cad.

nel caso il costo dell’operazione, comprendendo gli eventuali premi previsti per gli anni successivi, superi i 100.000 euro, si dovrà provvedere a collocare almeno vicino all’appezzamento maggiore (sul ciglio di strada di accesso) un pannello o cartello con le seguenti caratteristiche e importi ammissibili:

- struttura in legno avente funzione segnaletica con dimensione di cm 70x 80 con/senza tettoia di copertura (le caratteristiche dell’impianto indicate in locandine da affiggere) **€ 445,33 cad.**
- pannello con stampa digitale che garantisca la resistenza agli agenti atmosferici per almeno 15 anni, di dimensioni minime cm 50x 70 cm, installato su pali di legno di castagno, robinia o larice, lunghi 250 cm a sezione quadrata min. 8 x 8 cm o diametro min. 10 cm, oppure di altro materiale resistente agli agenti atmosferici almeno 15 anni **€ 500,00 cad.**

Per le voci di costo elencate alla lettera C), i prezzi sono stati desunti da indagini effettuate in ambito regionale piemontese presso operatori di settore e da valutazioni fornite da altre regioni, a seguito di interventi realizzati direttamente o in conseguenza di informazioni ricavate da altre fonti.

In assenza di specifiche voci di prezzo relative all’intervento in progetto, potranno essere ammesse :

- valutazioni tecniche indipendenti sul costo (analisi prezzi), sotto la responsabilità del tecnico incaricato della progettazione e/o direzione e certificazione dei lavori;
- selezione basata sull’esame di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili (fornitori diversi e riportanti nei dettagli l’oggetto della fornitura). Il beneficiario o il tecnico incaricato fornirà una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido (non necessaria nel caso in cui sia stato scelto il preventivo con il prezzo più basso).

6.12.1 Lavori in economia:

Ai sensi dell'art. 67, comma 1 lettera a), dell'art. 69, comma 1 lettera e) del Reg. (CE) 1303/2013, tra le spese ammissibili si può considerare "la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti equivalenti" (lavori in economia).

Gli interventi realizzati in economia direttamente dal beneficiario sono ammessi con il vincolo che "La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi totali in natura, a spesa ultimata" come previsto dall'art. 69, comma 1 lettera a) del Reg. (CE) 1303/2013). Quindi il contributo erogabile deve essere minore o uguale alla differenza tra il totale delle spese ammissibili e l'importo dei lavori in economia⁵.

Inoltre, come previsto dalle "Linee guida spese ammissibili 2014-2020" al par. 4.7, il valore attribuito ai contributi in natura, comprese le prestazioni di lavoro, non può superare i costi generalmente accettati sul mercato, cioè – per la presente operazione - quanto indicato nel prezzario regionale per la specifica voce di costo.

Possono ricorrere ai lavori in economia esclusivamente:

- le aziende agricole (rientranti nella categoria di *agricoltore attivo*), per le operazioni condotte da personale aziendale e, nel caso di aziende zootecniche con produzione di letame tradizionale, per la fornitura di quest'ultimo;
- le aziende agricole (rientranti nella categoria di *agricoltore attivo*) in possesso di autorizzazione all'attività vivaistica ai sensi del D.Lgs. 386/2003: esse potranno rendicontare la spesa presentando una certificazione attestante il costo sostenuto per la produzione del materiale vivaistico;
- le persone giuridiche di diritto pubblico, che abbiano personale operaio dipendente.

6.12.2 Spese generali

Consulenze fornite da parte di tecnici abilitati con specifiche competenze agro-forestali in base alla legislazione vigente (indicati in dettaglio al par. 9.6), comprendenti:

- la redazione del progetto o relazione tecnica;
- le consulenze specialistiche a supporto della progettazione;
- la direzione dei lavori (anche nel caso di lavori in amministrazione diretta).

Le spese generali sono riconosciute, dietro presentazione di fattura, nella seguente misura:

- a) nel caso di interventi di tipologia 1 (pioppeti): fino ad un massimo che risulta dalla somma di una quota "fissa" di 350 € e di una parte "variabile", funzione della superficie dell'impianto, secondo la seguente formula: $y = 250x + 350$ (dove x è la superficie in ettari dell'impianto).

Le spese generali relative a un impianto di 2 ha saranno remunerate quindi con 850,00 € (al massimo), quella di un impianto di 5 ha con 1.600,00 €, e così via, fino ad un massimo di 7.850,00 € per un impianto di 30 ha.

⁵ Esempio: un impianto di tipologia 1 di 1 ettaro ha spese ammissibili pari a 3.500,00 euro. Ipotizzando un contributo del 70%, pari a 2.450,00 euro, la quota a carico del richiedente sarebbe di 1.050,00 euro (ossia 3.500,00 – 2.450,00). L'importo totale dei lavori in economia non può quindi superare i 1.050,00 euro.

nel caso di interventi di tipologia 2 e 3: fino ad un massimo che risulta dalla somma di una quota “fissa” di 650 € e di una parte “variabile”, funzione della superficie dell’impianto, secondo la formula seguente: $y = 350x + 650$ (dove y sono le spese tecniche e x la superficie in ettari dell’impianto).

Le spese generali relative a un impianto di 2 ha saranno remunerate quindi con 1.350,00 € (al massimo), quella di un impianto di 5 ha con 2.400,00 €, e così via.

Tra le spese generali possono essere riconosciute, dietro presentazione di regolare fattura, le spese relative ad eventuali altre operazioni legate alla progettazione (per esempio l’apertura di profili pedologici mediante mezzi meccanici e l’analisi chimica dei suoli).

6.13 SPESE NON AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

Non saranno invece ammesse a contributo le seguenti spese:

- l’acquisto di terreni;
- i lavori di espianto (comprese l’asportazione o la triturazione delle ceppaie) relative a colture arboree o arbustive da frutto precedenti;
- fornitura e spargimento di liquami zootecnici;
- acquisto di materiale (vivaistico o di altro tipo) proveniente da paesi terzi (fuori U.E.);
- materiale vivaistico privo di certificazione di provenienza o identità clonale prevista dalle vigenti norme;
- la realizzazione di impianti di irrigazione fissi;
- nel caso di lavori in economia o rendicontati senza presentazione della fattura, i costi non rientranti fra le voci del prezzario regionale;
- IVA per tutti i soggetti che possono recuperarla;
- oneri amministrativi, finanziari, spese per il personale ed altri investimenti immateriali ad esclusione degli onorari per le spese di consulenza tecnica necessarie per la progettazione, direzione e certificazione dei lavori;
- il costo del capitale circolante (il costo del reperimento da parte dell’azienda dei mezzi finanziari cui ha rinunciato presso terzi (banche, fornitori, ecc...);
- pagamenti tramite conti correnti non intestati o cointestati al beneficiario .

6.14 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE

Il beneficiario, per dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, potrà utilizzare esclusivamente le due modalità seguenti, con documenti intestati allo stesso:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): il beneficiario deve produrre la ricevuta del il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento.

- b) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre il file pdf dell'operazione dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

Si ribadisce che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la mancata liquidazione (parziale o totale) del contributo spettante.

7 IMPEGNI

All'interno della domanda di sostegno si sottoscrivono anche gli impegni che è necessario rispettare per ottenere l'aiuto all'investimento. A seconda dell'importanza rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'operazione, gli impegni si distinguono in essenziali e accessori:

- sono **essenziali** gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- sono **accessori** gli impegni che se non osservati consentono di raggiungere l'obiettivo ma in modo solo parziale.

7.1 IMPEGNI ESSENZIALI

Gli impegni essenziali sono:

- ✓ avere la disponibilità dei terreni oggetto di intervento al momento della presentazione della domanda di sostegno;
- ✓ nel caso di terreni demaniali: a) essere in possesso di regolare concessione e risultare in regola con il pagamento del canone; b) impegnarsi a presentare richiesta di rinnovo della concessione nel caso di impianti delle tipologie 2 e 3 , o di impianti di tipologia 1 nel caso la concessione sia stata rilasciata in anni precedenti alla presentazione della domanda;
- ✓ iniziare le attività e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione della domanda;
- ✓ presentare tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti;
- ✓ realizzare gli interventi ammessi a finanziamento (fatte salve le varianti autorizzate) nel rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità indicate al paragrafo 6.7;
- ✓ realizzare gli investimenti nei tempi indicati al par. 6.11 delle presenti Norme ;
- ✓ rispettare il divieto di cumulo del finanziamento richiesto per gli interventi previsti dalla presente Operazione con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- ✓ dichiarare che nei terreni su cui si effettuerà l'impianto non vi sono elementi pedo-climatici avversi per la piantagione e di conseguenza impegnarsi a non invocare, in caso di morte o deperimento delle piante, la causa di forza maggiore per tali motivi;

- ✓ “per gli impianti della tipologia 1 e per gli impianti policiclici della tipologia 2 con miscuglio clonale di pioppo, mantenere, anche nella sostituzione delle fallanze, le percentuali minime di cloni MSA indicate nelle Norme di attuazione ai par. 6.4.2 e 6.8;”
- ✓ per gli impianti sperimentali della tipologia 1 mantenere anche dopo il diradamento, previsto per la metà del ciclo (4°-6° anno), le percentuali minime di cloni MSA indicate al par. 6.8 per la tipologia 1 – pioppicoltura e – nel caso sia stato scelto il miscuglio clonale - al par. 6.5;
- ✓ mantenere la destinazione d’uso della superficie sulla quale è stato realizzato e collaudato l’impianto: i beneficiari hanno l’obbligo di mantenere gli impianti per i quali sono stati liquidati gli aiuti, per il seguente periodo minimo, a decorrere dal momento in cui è stata presentata la domanda di contributo sulle spese di impianto: a) 8 anni per la tipologia 1; b) 20 anni per le tipologie 2 e 3 (si ricorda che in ogni caso per la tipologia 3 – *Bosco permanente* il popolamento forestale anche dopo il termine dei 20 anni non può essere eliminato). Si precisa che per le tipologie 2 e 3, se il richiedente è un soggetto privato (che percepisce i premi annui di manutenzione e mancato reddito), i 20 anni di impegno decorrono dal 31 dicembre dell’anno di presentazione della prima domanda di conferma degli impegni e pagamento dei premi. Salvo diverse disposizioni da parte dell’ufficio competente, il taglio finale e la rimozione delle ceppaie degli impianti di arboricoltura da legno finanziati col presente bando, pena la restituzione di tutti gli aiuti percepiti, non potrà essere effettuato prima di tali scadenze. In ogni caso l’intenzione di effettuare l’utilizzazione finale dovrà essere oggetto di comunicazione scritta preventiva al competente ufficio;
- ✓ consentire il regolare svolgimento dei sopraluoghi, dei controlli in loco o ex post da parte soggetti incaricati al controllo.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

7.2 IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale del contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite dai Regolamenti (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014 e dal DM del MiPAAF 8 febbraio 2016 *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*, nonché da successivi provvedimenti regionali.

In caso di mancato rispetto degli impegni accessori il contributo viene ridotto di una percentuale calcolata in base alla entità, gravità e durata di ciascuna violazione.

Gli impegni accessori sono:

- 1) realizzare l’impianto in conformità al progetto: ogni modifica sostanziale deve essere autorizzata con una variante in corso d’opera, come indicata al capitolo 13. Le caratteristiche tecniche dell’impianto (es. specie utilizzate, densità d’impianto, presenza di protezioni dalla fauna selvatica) devono sostanzialmente essere quelle previste nel progetto, la superficie impiantata deve corrispondere a quella dichiarata nella domanda e nel progetto definitivo (salvo modifiche autorizzate);
- 2) sostituire le fallanze (piante morte o fortemente danneggiate), con materiale vivaistico certificato, come indicato al par. 6.9;

- 3) non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento, con l'eccezione di:
- colture a perdere per la fauna selvatica, che non possono godere di ulteriori aiuti e la cui realizzazione va comunicata preventivamente via PEC agli uffici istruttori;
 - pascolo delle greggi transumanti, purché si sia in grado di impedire danni alle piante messe a dimora (calpestio o brucamento delle giovani piantine, scortecciamento delle piante già affermate), essendo comunque consapevoli che nel caso di danneggiamento della piantagione non potranno essere invocate cause di forza maggiore;
 - piccoli orti agricoli (superficie massima 100 mq) per l'auto-consumo da parte del richiedente;
- 4) effettuare le cure colturali previste nel piano di coltura (per tip. 1 e tip. 2) o piano di coltura e conservazione (per la tip. 3), e quelle eventualmente impartite in sede di istruttoria o durante i controlli, in particolare:
- risarcimento delle fallanze (v. definizione al cap. 2: piante morte, scarsamente vitali, o comunque non idonee per conformazione agli scopi dell'impianto, in questo caso – a seconda della specie e della vitalità dell'apparato radicale - recuperabili anche tramite riceppatura);
 - controllo della vegetazione avventizia, mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante pacciamature (eventualmente accompagnate da diserbo chimico), da realizzarsi sull'intera superficie ammessa o richiesta a premio, comprensiva quindi delle eventuali fasce di rispetto. Anche quando le piante saranno affermate, le fasce di rispetto dovranno essere mantenute libere da infestanti, almeno per garantire l'accesso all'impianto in occasione di eventuali controlli;
 - potature di formazione (allevamento) e di produzione, almeno per le tipologie 1 e 2 (obbligatoria sulle piante principali, inutile sulle accessorie);
 - difesa fitosanitaria: necessaria contro patologie e parassiti che, almeno per le tipologie 1 e 2, possono deprezzare la qualità del legname ricavabile o ridurre la quantità, in presenza di danni superiori alla soglia economica di intervento;
- 5) per gli impianti sperimentali trasmettere via PEC all'ufficio istruttore e al Settore Foreste almeno due relazioni sottoscritte dal ricercatore responsabile della sperimentazione, nei seguenti termini temporali:
- per la tipologia 1: la prima relazione entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato effettuato il diradamento, la seconda allegata alla comunicazione preventiva di taglio finale, da trasmettere almeno 30 giorni prima della data prevista per l'utilizzazione;
 - per la tipologia 2: la prima relazione insieme alla domanda di conferma e pagamento del 5° anno dei premi (per gli Enti pubblici entro il 31 dicembre del 5° anno di impegno), la seconda entro il 31 dicembre del 10° anno di impegno. Se tra le piante accessorie sono presenti cloni di pioppo, la seconda relazione dovrà invece essere allegata alla comunicazione preventiva del diradamento dei pioppi, da trasmettere almeno 30 giorni prima della data prevista per l'utilizzazione;
 - per la tipologia 3: insieme alla domanda di conferma e pagamento dei premi del 5° anno e del 10° anno (per gli Enti pubblici entro il 31 dicembre del 5° e del 10° anno di impegno);
- 6) per gli impianti sperimentali di pioppo ad alta densità (Tip. 1) prevedere distanze tra le piante, epoca del diradamento e cure colturali, atte a garantire alle piante principali di pioppo da portare a fine ciclo (8-12 anni) accrescimenti adeguati, per dimensione e regolarità, alla produzione di legname di pregio (uso sfogliatura);

- 7) per gli impianti di arboricoltura a ciclo medio lungo policiclici con cloni di pioppo (Tip.2) prevedere distanze tra le piante, epoca di diradamento dei pioppi (8°-12° anno) e cure colturali, atte a garantire alle piante principali di latifoglie a ciclo medio-lungo una crescita diametrica, per dimensione e regolarità, adeguata alla produzione di legname di pregio (trancitura, sfogliatura, segazione) al momento del taglio finale (20°-30° anno o più);
- 8) rispettare eventuali altri impegni previsti dal piano di coltura o prescritti in sede di verifica finale di esecuzione dei lavori di impianto o imposti a seguito di comunicazioni scritte intercorse tra beneficiario ed ufficio negli anni successivi;
- 9) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo, con la restituzione delle eventuali somme percepite maggiorate degli interessi maturati e/o – per le tipologie 2 e 3 - riduzioni dei premi ed eventuali sanzioni. Decadenza parziale, restituzioni, riduzioni e sanzioni verranno definite nel dettaglio dal sistema di penalità, in attuazione dei Regg. (UE) n. 640/2014 e n. 809/2014 e del Decreto MiPAAF 8 febbraio 2016, relativo all'operazione 8.1.1, che sarà approvato con successiva D.D. del Settore Foreste.

8 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi della L.241/1990 e s.m.i. e L.R 14/2014 responsabile del procedimento per le fasi di apertura del bando, definizione e pubblicazione della graduatoria delle domande ammissibili, è il dirigente del Settore Foreste della Regione Piemonte.

Per quanto riguarda le istruttorie tecnico-amministrative delle domande di sostegno e delle successive domande di pagamento (contributo alle spese di impianto e premi annui) i responsabili del procedimento sono i dirigenti dei Settori Tecnici regionali competenti per territorio, cui le domande saranno automaticamente assegnate in base alla localizzazione degli interventi (se le superfici interessate sono situate in più di una provincia, si farà riferimento alla localizzazione del centro aziendale).

L'avvio del procedimento e i nominativi dei **responsabili del trattamento dei dati**, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, saranno resi pubblici tramite pubblicazione sul sito internet regionale <http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/finanziamenti/psr.html>.

9 DOMANDA DI SOSTEGNO

9.1 CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Prima di presentare domanda di sostegno è obbligatoria l'iscrizione all'Anagrafe agricola unica e la costituzione del fascicolo aziendale presso i Centro di Assistenza Agricola (CAA). I CAA sono stati incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali in Piemonte, sono accreditati dall' ARPEA e svolgono tale servizio a titolo gratuito.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo

<http://www.arpea.piemonte.it/site/organismi-deleg/recapiti/79-caa-centri-di-assistenza-agricola>

9.2 DOMANDE VERITIERE, COMPLETE E CONSAPEVOLI

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti, compreso il quadro riferito a specie e cloni che si prevede di impiegare e compresi gli eventuali allegati, pena la non ricevibilità.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'azione prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Per gli impegni si rimanda al capitolo 7.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. 445 del 2000). L'amministrazione ha l'obbligo di verificare che tali dichiarazioni rispondano a verità.

Se nel corso dei controlli vengono rilevate irregolarità (errori/imprecisioni/omissioni) sanabili, che non costituiscono falsità, il Responsabile del Procedimento provvede ad invitare il soggetto interessato ad integrare le dichiarazioni entro un termine adeguato (articolo 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000). In mancanza di regolarizzazione sarà emanato il provvedimento di rifiuto o decadenza del contributo.

Se nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive si trovano elementi di falsità nei contenuti resi intenzionalmente per ottenere gli aiuti si deve dare segnalazione alla Procura della Repubblica, allegando copia autenticata della dichiarazione ed indicando gli elementi di falsità riscontrati. (articolo 76 - Norme penali).

Le false dichiarazioni hanno l'effetto di escludere il richiedente dai benefici o di recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Le domande devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale e devono riportare nel dettaglio tutta la superficie agricola e tutti gli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno (art. 16 Reg. UE 640/2014). Le domande infatti devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni (art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013).

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presentazione della domanda costituisce per la Regione, l'ARPEA e l'Ente delegato competente, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

9.3 COME COMPILARE E PRESENTARE LE DOMANDE DI SOSTEGNO

9.3.1 Gestione informatica delle domande di sostegno

Le domande devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

9.3.2 Compilare le domande on line

Le domande dovranno essere compilate e inoltrate utilizzando le seguenti modalità.

Le aziende iscritte all’anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda:

a) tramite l’ufficio CAA che ha effettuato l’iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tale operazione non è gratuita. Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione;

oppure

b) in proprio, utilizzando i servizi di compilazione online disponibili sul portale Sistemapiemonte, previa registrazione della persona fisica titolata ad operare sull’azienda, oppure utilizzando la carta nazionale dei servizi (CNS).

La registrazione può essere effettuata dalla pagina

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/12-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte>

seguendo le istruzioni riportate.

Ottenute le credenziali di accesso, l’interessato potrà accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico dal nome “Programma di sviluppo rurale 2014-2020- Procedimenti” nella pagina della sezione Agricoltura del portale Sistemapiemonte (link diretto):

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti>.

Il beneficiario che presenta domanda avvalendosi di un CAA, può in qualsiasi momento prendere visione della propria domanda o mediante il CAA medesimo o ottenendo le credenziali di accesso ai sistemi informativi.

9.3.3 Casi particolari

Oltre alla Domanda di sostegno iniziale possono essere presentate:

- Domanda di rinuncia totale o parziale
- Domanda di variante
- Domanda di proroga
- Comunicazione di cessione di azienda con subentro degli impegni
- Comunicazione di situazioni di forza maggiore o circostanze eccezionali

Tutte le domande sopra riportate dovranno essere presentate esclusivamente per via informatica mediante l’applicativo utilizzato per la domanda di sostegno.

9.4 DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Alla domanda di sostegno, pena l’archiviazione, deve essere allegata tramite la funzione di *upload* la seguente documentazione in formato pdf:

1. per tutte le tipologie di intervento: **scheda d’impianto**, con l’indicazione dell’estensione delle superfici interessate dagli impianti, distinte per singolo appezzamento, e delle specie/cloni (e n. di piante previsto) che si prevede di utilizzare, secondo il modello riportato nell’Allegato n. 3;

2. per gli impianti sperimentali: **lettera dell'istituzione di ricerca** (sottoscritta dal Direttore della struttura) indirizzata al richiedente, che espliciti la volontà di realizzare il progetto sperimentale e descriva obiettivi, tempi e contenuti della sperimentazione;
3. per gli impianti sperimentali della tipologia 1 (pioppeti ad alta densità): **lettera dell'industria di trasformazione** (sottoscritta dal legale rappresentante) che espliciti la volontà di ritirare il materiale legnoso ritraibile dal diradamento;
4. per gli Agricoltori attivi che dichiarano di aver avviato le procedure per la certificazione della gestione forestale sostenibile: **richiesta di preventivo a organismo di certificazione**;
5. nel caso degli Enti pubblici o di diritto pubblico: **atto amministrativo** dell'organo competente che esprima la volontà di aderire al bando e l'impegno a effettuare a proprie spese le cure colturali successive alla realizzazione dell'impianto, indicate nel piano di coltura / coltura e conservazione.

9.5 GRADUATORIA

L'istruttoria delle domande di sostegno si articola in una fase preliminare funzionale alla formulazione della graduatoria delle domande ammissibili (a seguito di preistruttoria) e in una fase successiva con l'esame della documentazione progettuale da presentare in seguito all'ammissibilità a finanziamento (istruttoria tecnico-amministrativa vera e propria).

Al termine della prima fase, la cui durata è prevista in **45 giorni** naturali e consecutivi, il Settore regionale Foreste, sulla base delle risorse disponibili, approverà con propria Determinazione la graduatoria contenente l'elenco delle domande ammissibili e finanziabili, con i relativi importi di contributo concedibile, e l'elenco delle domande ammissibili e non finanziabili; a parte sarà approvato l'elenco delle domande non ammissibili.

I soggetti ammissibili e finanziabili saranno quindi invitati alla presentazione della documentazione progettuale per l'avvio della seconda fase di valutazione. I soggetti che superano positivamente l'istruttoria tecnico-amministrativa sono ammessi definitivamente al finanziamento.

Se nelle fasi successive alla conclusione dell'istruttoria della domanda di sostegno risultassero variazioni (a livello di richiedente, azienda, localizzazione, impianto) tali da determinare una diminuzione del punteggio attribuito, la domanda sarà esclusa solo se il nuovo punteggio la collocherà nella fascia non finanziabile della graduatoria.

9.6 DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DA TRASMETTERE A CURA DEI RICHIEDENTI CON DOMANDA AMMISSIBILE E FINANZIABILE

Una volta approvata la graduatoria di presentazione delle domande, i richiedenti con domanda potenzialmente ammissibile e finanziabile, dovranno presentare ai Settori Tecnici regionali competenti per l'istruttoria, **entro 75 giorni** naturali e consecutivi **dalla comunicazione** di inserimento in graduatoria pena l'annullamento della domanda di sostegno, i seguenti documenti in formato elettronico (.pdf per relazioni, tabelle, cartografie, ecc.; shapefile per le geometrie digitalizzate):

1. progetto definitivo, redatto e sottoscritto da tecnico con specifiche competenze in materia agricolo-forestale, abilitato e iscritto al relativo albo;
2. scheda di sintesi del progetto, secondo il modello riportato all'All. 4 ;

3. proposta di piano di coltura (piano di coltura e conservazione per la tipologia 3), secondo i modelli riportati all'Allegato 5, redatto dal tecnico incaricato e controfirmato dal beneficiario per accettazione;
4. shape file della CTR Regione Piemonte (in scala adeguata a una corretta visualizzazione degli appezzamenti interessati) nel sistema di riferimento UTM-WGS 84, riportante la delimitazione dell'area oggetto dell'intervento; (6)
5. planimetria catastale ed eventualmente quadro di unione (se l'impianto interessa più fogli catastali), con indicati e perimetrati gli appezzamenti interessati dagli interventi di imboschimento;
6. computo metrico estimativo dei lavori;
7. per i richiedenti Agricoltori attivi che hanno dichiarato di aver avviato le procedure per la certificazione della Gestione Forestale Sostenibile, contratto sottoscritto dall'azienda con l'organismo di certificazione prescelto o lettera dell'azienda che accetta il preventivo trasmesso dall'organismo di certificazione prescelto;
8. nel caso in cui i terreni interessati dagli impianti siano localizzati in Area Natura 2000 o altra Area protetta, il richiedente dovrà trasmettere al competente Settore Tecnico regionale, entro il medesimo termine perentorio di 75 giorni naturali e consecutivi sopra riportato, PEC con allegata copia della richiesta di parere di compatibilità (rispetto a norme, misure di conservazione, strumenti di pianificazione, misure sito specifiche), trasmessa all'Ente di gestione (EGAP) competente o al Settore regionale Biodiversità e Aree Naturali, insieme alla documentazione progettuale di cui sopra (elaborati n. 1-2-4-5) necessaria alla formulazione del parere. Nel caso in cui il richiedente il sostegno non abbia provveduto a richiedere il parere di compatibilità, il Settore Tecnico regionale può effettuare la richiesta direttamente all'Ente di gestione (EGAP) competente o al Settore regionale Biodiversità e Aree Naturali;
9. per gli impianti sperimentali della tipologia 1 (pioppeti ad alta densità), contratto sottoscritto dall'azienda e dall'industria di trasformazione relativo alla consegna da parte del produttore e al ritiro da parte del trasformatore del materiale legnoso derivante dal diradamento, da destinare a trasformazioni industriali ad esclusione di quella energetica.

Il **progetto** relativo all'intervento da realizzare dovrà sviluppare i seguenti aspetti:

- inquadramento aziendale: superficie totale dell'azienda, S.A.U., ordinamento colturale prevalente, eventuali piantagioni realizzate in precedenza, presenza in azienda di macchine, attrezzature e manodopera per la realizzazione e la conduzione dell'impianto;
- descrizione stazionale: topografia dell'appezzamento, geomorfologia (nelle aree fluviali con un approfondimento sugli aspetti idraulici e i rischi di esondazione), suolo (in particolare i fattori predisponenti eccessi o carenze idriche), clima, vegetazione presente nell'area (evidenziando l'eventuale presenza di specie esotiche invasive), fauna selvatica potenzialmente dannosa all'impianto;
- contesto socio-economico e obiettivi dell'imprenditore: eventuali vincoli che insistono sull'area (Area Natura 2000 o altra Area protetta, fasce fluviali del PAI, ecc.), obiettivi dell'imprenditore, tipo d'impianto che si intende realizzare anche in base all'organizzazione aziendale, possibilità di collocare sul mercato o in azienda i prodotti legnosi dell'impianto;
- scelta delle specie, dei cloni, dello schema e delle distanze d'impianto (la scelta deve risultare coerente con l'analisi della stazione, dell'azienda e del contesto socio-economico; vanno inoltre

indicati i diametri di recidibilità e la durata dei cicli prevedibile, con la quantificazione della possibile massa ritraibile);

- descrizione dell'intervento d'impianto: modalità di preparazione del terreno, eventuale necessità di concimazione, pacciamatura (eventuale impiego e tipologia), materiale vivaistico (tipologia e provenienza), tecniche di piantagione, protezioni dalla fauna selvatica, periodo previsto per la realizzazione dell'impianto;
- cure colturali post-impianto: modalità e frequenza del controllo delle infestanti, irrigazioni di soccorso, risarcimenti, potature, eventuali concimazioni e diradamenti; per le tipologie 2 e 3 cronoprogramma quinquennale delle operazioni previste per i primi 20 anni;
- per le tipologie 1 e 2: stima delle masse legnose che si potranno ottenere con le utilizzazioni finali e con gli eventuali diradamenti;
- per la tipologia 3: stima della dinamica dell'impianto nel primo secolo di vita, con la previsione dei diradamenti e delle utilizzazioni.

I **tecnici abilitati** alla redazione del progetto, alla direzione lavori e all'assistenza tecnica durante i primi 5-10 anni di vita dell'impianto sono:

- i dottori forestali e i dottori agronomi, per qualsiasi tipologia di impianto e di richiedente;
- i periti agrari e gli agrotecnici, esclusivamente per le tipologie 1 e 2 e se il richiedente è un'azienda agricola o un organismo cooperativo operante negli ambiti della produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli. (7)

Anche qualora il progetto, la direzione lavori o l'assistenza tecnica siano effettuate da Ente Pubblico, da Consorzio forestale o da Società, è indispensabile che sia individuato un tecnico abilitato responsabile, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

10 PROCEDURE GENERALI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

10.1 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- ✦ verifica della ricevibilità (intesa come rispetto dei tempi e della modalità di trasmissione, completezza di compilazione, contenuti ed allegati).
- ✦ verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
- ✦ rispetto dei criteri di selezione: in particolare la verifica dei punteggi auto attribuiti e l'attribuzione definitiva del punteggio;
- ✦ verifica delle condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione, indicati ai paragrafi 6.5, 7.1 e 7.2;

7 In base alla vigente legislazione sulle competenze professionali, ai fini del presente bando e in continuità con quanto già previsto nell'attuazione della Misura 221 del PSR 2007-13, si ritiene che i limiti massimi di superficie previsti per gli impianti di arboricoltura da legno delle tipologie 1 e 2 (rispettivamente 30 e 20 ettari) si possano ritenere coerenti con la dimensione della azienda agraria media.

- ✦ la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto e della documentazione allegata, con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- ✦ la verifica della ammissibilità delle spese: la spesa risulti riferibile a quanto previste nel paragrafo "spese ammissibili" dell'operazione, rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e nei relativi documenti di programmazione e attuazione;
- ✦ un sopralluogo, se necessario, dove è previsto l'intervento;
- ✦ la determinazione della spesa ammessa e della percentuale di contributo.

Per gli interventi localizzati in Area Natura 2000 o altra Area protetta, l'istruttoria sulla compatibilità (rispetto a norme, misure di conservazione, strumenti di pianificazione, misure sito specifiche) viene svolta dall'Ente di gestione (EGAP) competente o dal Settore regionale Biodiversità e Aree Naturali nel termine di **60 giorni** dalla consegna della documentazione progettuale. Il parere viene trasmesso al richiedente e per conoscenza al Settore Tecnico regionale competente per territorio.

A conclusione dell'istruttoria il funzionario incaricato redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

- **negativo** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
- **positivo** indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo:
 - l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
 - interventi e spese ammesse, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
 - l'ammontare del contributo concedibile.
- **parzialmente positivo:** (nel caso di riduzione del punteggio auto attribuito o nel caso di esclusione di voci di spesa, etc.).

In caso di esito negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda) viene informato il beneficiario che, entro 10 giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo alla data di ricezione, può presentare per iscritto le osservazioni eventualmente corredate da documenti come previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 concernenti norme generali sull'azione amministrativa (partecipazione al procedimento istruttorio).

Di queste osservazioni è dato conto nel verbale di istruttoria che deve spiegare il motivo del loro accoglimento o della loro non accettazione. Dell'esito di tale esame è data la prevista comunicazione a coloro che hanno presentato osservazioni.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per l'approvazione con Determinazione dirigenziale:

- dell'elenco delle domande di sostegno non idonee (non ricevibili, non ammissibili), con motivazione dell'archiviazione stessa;
- della graduatoria per le domande di sostegno ammesse, con indicazione per ogni domanda del punteggio di merito, della spesa massima ammissibile e del contributo massimo concedibile.

L'istruttoria della domanda di sostegno si conclude entro **150 giorni** dal termine fissato per la consegna della documentazione progettuale.

L'esito dell'istruttoria della domanda di sostegno è comunicato al richiedente con nota a firma del Dirigente del Settore Tecnico competente per territorio, Responsabile del procedimento.

Con successiva Determinazione dirigenziale del Settore Foreste si approvano la graduatoria regionale delle domande ammesse e l'elenco delle domande risultate non idonee, da pubblicarsi sul BU della Regione Piemonte e sul sito internet della Regione Piemonte a cura del medesimo Settore regionale.

11 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

11.1 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLE SPESE DI IMPIANTO

Per il pagamento del contributo alle spese d'impianto non sono previsti anticipi né acconti, ma esclusivamente il saldo.

Entro e non oltre il 30 giugno 2018, il beneficiario deve chiedere il pagamento del contributo presentando una domanda di pagamento in cui rendiconta la spesa sostenuta, presentata mediante il portale SIAP e nelle medesime modalità della domanda di sostegno.

Il termine non è prorogabile: la presentazione della richiesta di pagamento del contributo oltre i termini, in assenza di cause di forza maggiore, non è ricevibile e determina l'annullamento della domanda.

11.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Alla domanda di pagamento il beneficiario deve allegare la seguente documentazione (formato .pdf se non diversamente specificato) attestante gli interventi realizzati e le spese sostenute:

1) **certificato di regolare esecuzione dei lavori**, comprensivo di relazione tecnica finale e computo metrico consuntivo, redatto e firmato, sotto la sua personale responsabilità, da un tecnico abilitato con specifica competenza in materia agraria e forestale, e controfirmato dal beneficiario, secondo [il modello](#) che sarà reso disponibile sul sito internet regionale; (8)

2) per gli Enti Pubblici o di diritto pubblico, atto amministrativo che approvi lo **stato finale dei lavori**;

3) **planimetria catastale** certificata dal tecnico incaricato, ove siano evidenziate le superfici effettivamente interessate dall'intervento;

4) **file in formato .shp con il perimetro delle superfici** effettivamente interessate dall'intervento (sistema di riferimento UTM WGS 84);

5) **fotografie georeferenziate** (con indicazione delle coordinate in formato UTM-WGS 84), con illustrazione degli interventi realizzati, relative a tutti gli appezzamenti e alle differenti tipologie di impianto, in formato .jpg o .pdf (risoluzione 300-600 Kb).

6) **per il materiale vivaistico (MFM)**:

- copia della seguente documentazione: bolla d'accompagnamento, certificato di provenienza o identità clonale, passaporto verde;
- file di foglio di calcolo (formato .ods, .xls, .xlsx) contenente le informazioni relative al materiale vivaistico impiegato, anche per gli aspetti fitosanitari e di provenienza (n° di serie del Passaporto verde

8 alla pagina <http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/961>

e del certificato di provenienza o identità clonale), secondo il modello che sarà reso disponibile sul sito internet regionale (8);

6) copia delle **fatture quietanzate** relative agli investimenti realizzati, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice. Tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nell'oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura "PSR 2014-2020 Piemonte Misura 8 operazione 8.1.1", pena l'inammissibilità dell'importo relativo;

7) documentazione relativa alla **tracciabilità dei pagamenti**: copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento. Si ricorda che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;

8) dichiarazione del beneficiario, secondo il modello che sarà reso disponibile sul sito regionale (8), redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante:

- la posizione del beneficiario relativamente all'IVA;
- elenco fatture presentate e loro rispondenza esclusiva con gli interventi effettuati;
- il fatto di non aver utilizzato altre sovvenzioni pubbliche per gli interventi realizzati.

Il beneficiario ha inoltre l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede ovvero su sistemi informatici dedicati, la documentazione contabile e amministrativa per un periodo non inferiore a **10 anni** dall'erogazione del finanziamento, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

12 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Gli Enti istruttori competenti per le domande di pagamento procedono ai seguenti controlli amministrativi e tecnici:

- a) verifica della conformità dell'operazione con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
- b) verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati;
- c) verifica dell'assenza di cumulo del finanziamento richiesto con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- d) visita sul luogo per verificare la realizzazione dell'investimento.

12.1 ACCERTAMENTO DEI LAVORI

La **visita sul luogo** deve essere effettuata **sul 100% degli impianti**, al fine di verificare l'esistenza fisica dell'investimento e la rispondenza allo scopo. In particolare, sarà verificato:

- se l'impianto è stato realizzato in conformità al progetto approvato o comunque autorizzato con variante in corso d'opera;
- l'effettiva estensione delle superfici dichiarate con la domanda di pagamento tramite misurazione con GPS;
- la percentuale di attecchimento delle piante messe a dimora.

Per quanto riguarda l'estensione delle superfici, la spesa ammissibile viene commisurata all'area effettiva di impianto (la così detta "superficie eleggibile"), calcolata dalla linea che unisce i fusti perimetrali, maggiorata di una fascia esterna di larghezza pari a 4 metri.

Dalla superficie eleggibile vanno scorporate le tare, intese come parti dell'appezzamento non coltivate o non coltivabili (ad esempio rocce affioranti, laghetti, costruzioni, strade) che comportano una riduzione della densità del popolamento; se invece non influiscono su numero e distanza tra le piante, vanno considerate ininfluenti: con la crescita degli alberi, non saranno più nemmeno rilevabili con la fotointerpretazione.

Per quanto riguarda l'**attecchimento** delle piantine, l'accertamento dell'esecuzione dei lavori ha esito positivo se il numero delle piante vitali risulta superiore al **90%**.

Se la percentuale di attecchimento è compresa tra il 70 e il 90%, si attua una sospensione dell'istruttoria della domanda di pagamento del contributo per le spese d'impianto: il beneficiario dovrà sostituire a sue spese le fallanze nella prima stagione utile, quindi far pervenire un nuovo CREL all'ufficio regionale, che effettuerà un sopralluogo di verifica. In caso di accertamento positivo, potrà essere corrisposto il contributo per le spese d'impianto; se invece l'accertamento ha esito negativo o nel caso in cui il CREL non si trasmette entro il 31 maggio dell'anno successivo al primo sopralluogo, la domanda sarà considerata decaduta.

Se la percentuale di attecchimento è inferiore al 70% e non sussistono le cause di forza maggiore di cui al par. 15.3, la domanda sarà considerata decaduta.

12.2 ESITO DELL'ISTRUTTORIA SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO DELL'INVESTIMENTO

Sulla base dei controlli tecnici e amministrativi effettuati l'istruttore determina l'importo totale accertato e il relativo contributo da liquidare.

Se la domanda rientra nel campione del 5% della spesa pagata annualmente, l'operazione connessa sarà sottoposta a controllo in loco per la verifica:

- a) dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;
- b) di tutti i criteri di ammissibilità;
- c) degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita;
- d) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Sulla base dell'esito del controllo in loco effettuato il controllore redige apposito verbale eventualmente rideterminando l'importo totale accertato e il relativo contributo da liquidare.

A conclusione dell'istruttoria il funzionario incaricato redige un **verbale di istruttoria** contenente la proposta di esito (prendendo atto dell'eventuale verbale di controllo in loco):

- negativo indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo (es. varianti non permesse);
- positivo indicando almeno i seguenti elementi:
 - l'importo totale accertato;

- l'ammontare del contributo da liquidare;
 - la superficie di impianto realizzata per ciascuna tipologia;
 - nel caso di impianti delle tipologie 2 e 3 realizzati da soggetti privati, importo e durata previsti dei premi annui per le perdite di reddito e di manutenzione;
 - il punteggio definitivo (o posizione in graduatoria), se confermato rispetto a quello assegnato inizialmente;
- parzialmente positivo (nel caso di riduzione del punteggio attribuito inizialmente, esclusione di voci di spesa, di riduzioni e sanzioni di cui al seguente paragrafo).

In caso di esito negativo o parzialmente positivo viene informato il beneficiario che, entro 10 giorni lavorativi, a partire dal giorno successivo alla data di ricezione, può presentare per iscritto le osservazioni corredate da eventuali documenti come previsto dalle leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 11 febbraio 2005, n. 15, nonché l.r. 14/2014, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (partecipazione al procedimento istruttorio).

Di queste osservazioni è dato conto nel verbale di istruttoria che deve spiegare il motivo del loro accoglimento o della loro non accettazione; dell'esito di tale esame è data la prevista comunicazione a coloro che hanno presentato osservazioni.

L'istruttoria della domanda di sostegno si conclude entro **180 giorni** dal termine per la consegna della documentazione progettuale, compatibilmente con la necessità di effettuare le verifiche in campo sulla vitalità delle piante messe a dimora nella stagione vegetativa.

Terminata l'istruttoria, per le domande istruite con esito positivo o parzialmente positivo, i Settori competenti provvederanno all'inserimento dei beneficiari in appositi elenchi da trasmettere ad ARPEA tramite SIAP, per la successiva liquidazione.

12.3 RIDUZIONI E SANZIONI

Ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, art. 63, qualora il contributo richiesto superi di più del 10 % quello erogabile, al contributo erogabile si applica una sanzione pari alla differenza tra i due valori, arrivando al massimo all'annullamento o revoca del contributo. L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Inoltre, in applicazione del Decreto MiPAAF 8 febbraio 2016, con successiva Determinazione del Settore Foreste, saranno definite le riduzioni relative alla non osservanza degli impegni elencati al par. 7.2.

In caso di mancato rispetto di tali impegni, si applicherà per ogni infrazione una riduzione parziale o totale dei pagamenti ammessi, per la tipologia di impianto cui si riferiscono gli impegni violati, determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità che saranno specificate nel dettaglio.

12.4 CONTROLLI EX POST

Successivamente all'erogazione del contributo l'investimento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica degli impegni essenziali e accessori indicati al cap. 7 e dettagliati nel piano di coltura / coltura e conservazione sottoscritto dal beneficiario.

La lunghezza del periodo in cui possono essere effettuati i controlli ex post varia in funzione della tipologia dell'intervento e del beneficiario:

- 1) per la tipologia 1 – pioppeti: 8 anni dalla data di pagamento del contributo;
- 2) per la tipologia 2 – arboricoltura a ciclo medio-lungo:
 - nel caso di soggetti privati: 15 anni, a partire dalla data di pagamento dell'ultimo anno (5°) dei premi annui di manutenzione e mancato reddito;
 - nel caso di enti pubblici, 20 anni dalla data di pagamento del contributo;
- 3) per la tipologia 3 – bosco permanente:
 - nel caso di soggetti privati: 10 anni, a partire dalla data di pagamento dell'ultimo anno (10°) dei premi annui di manutenzione e mancato reddito;
 - nel caso di enti pubblici, 20 anni dalla data di pagamento del contributo.

12.5 DECADENZA DEL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di inosservanza degli impegni essenziali elencati al par. 7.1.

A seguito di mancato rispetto degli impegni accessori elencati al par. 7.2 la domanda ammessa a finanziamento decade invece solo parzialmente.

13 VARIANTI

13.1 DEFINIZIONE DI VARIANTI

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

Non sono ammissibili i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile; in particolare deve essere garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

Non sono considerate varianti:

- le volture delle domande ad altri soggetti, a seguito di trasformazione aziendale, cessione/fusione/incorporazione, variazione di ragione sociale, insediamento di eredi, ecc. (per tali procedure si richiede la semplice variazione di intestazione del beneficiario);
- la sostituzione di un clone MSA con un altro clone MSA o di un clone non MSA con un clone MSA;
- la sostituzione di una specie principale con un'altra specie principale purché compatibile con le condizioni stagionali (idem per le accessorie);

- modifiche all'interno di tipologie di opere o attrezzature indicate nel progetto iniziale (es. utilizzo di pacciamatura individuale in materiale organico al posto di film plastico, o viceversa);
- l'uso di pioppelle di età diversa rispetto a quella indicata nel progetto o di materiale vivaistico a radice nuda invece che in contenitore (e viceversa).

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Rientrano invece tra le varianti:

- il cambio di localizzazione dell'investimento, inteso come cambio di particella catastale;
- la sostituzione di tutte le specie principali di un impianto di tipologia 2;
- l'introduzione di tipologie di opere o attrezzature non indicate nel progetto iniziale (es. recinzione o pacciamatura se non erano previste inizialmente).

13.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate, e solo prima della presentazione della domanda di pagamento del contributo alle spese di impianto.

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo.

La domanda dev'essere trasmessa tramite SIAP al competente Settore Tecnico regionale, corredata da:

- relazione tecnica sottoscritta dal tecnico incaricato, con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- documentazione di cui al precedente paragrafo 11.2, debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, firmato dal beneficiario del contributo.

L'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione su SIAP della domanda di variante, fermo restando quanto disposto agli ultimi due capoversi del successivo paragrafo "Istruttoria delle domande di variante".

13.3 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE

L'ufficio regionale istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;

- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente) e non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

Il Responsabile del procedimento può concedere o non concedere la variante comunicando in entrambi i casi, con nota scritta, la decisione al beneficiario.

*L'istruttoria della domanda di variante si conclude entro **60 giorni** a partire dal giorno successivo al ricevimento della domanda.*

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione del Responsabile si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

14 DOMANDE DI CONFERMA DEGLI IMPEGNI E DI PAGAMENTI DEI PREMI ANNUI

14.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per richiedere i premi annui di manutenzione e di mancato reddito, i beneficiari che ne hanno diritto (soggetti privati per gli impianti delle tipologie 2 e 3) devono compilare e presentare ogni anno una domanda di pagamento in formato elettronico sul SIAP entro il termine stabilito dall'art. 13 del Reg UE 809/2014 (normalmente il 15 maggio di ogni anno).

Le modalità di presentazione sono analoghe a quelle indicate per la domanda di sostegno al cap. 9.

La domanda di pagamento dei premi per le perdite di reddito (domanda di conferma) può essere presentata solo dopo la presentazione della domanda di pagamento del contributo sulle spese di impianto, con l'avvertenza che se l'inserimento dei dati di superficie nella domanda di conferma avviene prima dell'accertamento delle superfici effettivamente impiantate (a conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento del contributo all'investimento) e la superficie viene ridotta in sede di accertamento, la superficie indicata nella domanda di conferma sarà soggetta a riduzioni e sanzioni ai sensi all'art. 19 del reg 640/2014.

14.2 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI PREMI ANNUI DI MANUTENZIONE

Per la tipologia d'impianto 2 (arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo) il premio di manutenzione viene erogato annualmente, contemporaneamente al premio di mancato reddito, nella misura massima di 600,00 €/ha/anno per 5 anni. I premi sono erogati con le seguenti procedure per il 3° e il 5° anno:

- il premio del 3° anno viene erogato se insieme alla domanda di conferma della corrispondente annualità perviene il CREL (corredato da documentazione fotografica georiferita) che attesta l'effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione, sottoscritto dal tecnico che segue l'impianto;

- il premio del 5° anno viene erogato a seguito di controllo *in situ* da parte dei funzionari tecnici istruttori, finalizzato a verificare la qualità dell'impianto (9) in riferimento ai risultati delle cure colturali eseguite, con la seguente entità: 600 €/ha con IQ sufficiente-buono-ottimo, nessun premio con IQ insufficiente.

Per la tipologia di impianto 3 (bosco) il premio di manutenzione viene erogato annualmente, contemporaneamente al premio di mancato reddito, nella misura di 500 €/ha/anno, per 10 anni. I premi sono erogati con le seguenti procedure per il 5° e il 10° anno: il tecnico che segue l'impianto deve rilasciare un certificato di regolare esecuzione lavori, corredato da documentazione fotografica georiferita atta a dimostrare l'effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione.

14.3 CAMBIO DI BENEFICIARIO E PREMI PER LE PERDITE DI REDDITO

Per In caso di trasferimento della proprietà, i benefici e gli impegni passano al nuovo beneficiario, il quale dovrà presentare tramite SIAP una domanda di cambio beneficiario, allegando un nuovo piano di coltura.

NB: nel caso in cui si verifichi un trasferimento di proprietà per vendita delle superfici oggetto di impianto senza che un nuovo beneficiario presenti la domanda di cambio beneficiario, la responsabilità dell'impianto e i relativi impegni con la Regione Piemonte restano in capo al beneficiario iniziale. Si raccomanda pertanto di far inserire nell'atto di vendita, per chiarezza nei confronti dell'acquirente e a tutela del venditore, specifica indicazione dei terreni sui quali è stato effettuato l'impianto e dei relativi impegni e vincoli.

In caso di trasferimento della proprietà per successione, gli eredi possono mantenere i benefici e gli impegni relativi alla domanda presentando domanda di cambio beneficiario ed un nuovo piano di coltura; oppure possono rinunciarvi, trasmettendo al Settore regionale competente per territorio una PEC in cui si dichiara di non voler subentrare nel mantenimento degli impegni (si ricorda che per gli impianti di bosco permanente permane comunque il divieto di trasformazione previsto dalle norme statali e regionali).

Se entro 18 mesi dal decesso del beneficiario iniziale non saranno stati presentati domanda di cambio beneficiario e piano di coltura da parte di un nuovo titolare, la domanda verrà archiviata.

Nel caso di cambio di beneficiario, l'entità del **premio per i mancati redditi** per la tipologia 2 varierà in funzione delle caratteristiche del richiedente, ma solo in diminuzione: pertanto, se il beneficiario iniziale è *Agricoltore attivo* e il nuovo beneficiario un soggetto privato che non risulta *Agricoltore attivo*, il premio di mancato reddito verrà ridotto, mentre nella situazione opposta (beneficiario iniziale privato e nuovo beneficiario *Agricoltore attivo*), il premio di mancato reddito resterà invariato.

15 PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA

Dopo aver presentato domanda, il beneficiario si può trovare di fronte a una serie di situazioni che richiedono di intervenire sulla domanda medesima, la domanda infatti può essere:

- ritirata (rinuncia o revoca);
- non ammessa e allora è possibile chiedere il riesame della domanda o ricorrere alle Autorità competenti;

9 La qualità dell'impianto verrà valutato con il metodo dell'IQ (Indice di Qualità), messo a punto per la Regione da CRA - Centro di Ricerca per la Selvicoltura di Arezzo, Compagnia delle Foreste di Arezzo e Dipartimento AgroSelviTer dell'Università di Torino, scaricabile alla pagina

<http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/filiere/arboricoltura/mediolungo/ricerca.html#valutazione-della-qualità-degli-impianti>

- soggetta a cause di forza maggiore.

15.1 RITIRO DELLA DOMANDA

In qualsiasi momento il beneficiario può rendersi conto che non è più in grado di portare avanti l'investimento per cui ha richiesto il sostegno. In tal caso può procedere con la rinuncia della domanda di sostegno direttamente dal SIAP, se la domanda stessa non è ancora stata ammessa al finanziamento. Diversamente, farà richiesta scritta di rinuncia al Responsabile del Procedimento, che procederà con la revoca direttamente sul SIAP.

15.2 RIESAMI/RICORSI

Nel caso di domanda non ammessa al finanziamento o di esito negativo di domande di pagamento (con revoca del sostegno), il beneficiario può richiedere all'ente istruttore il riesame della pratica ed eventualmente impugnare il provvedimento di rigetto di fronte all'autorità giudiziaria con le modalità e tempistiche descritte nel PSR approvato.

15.3 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai fini del sostegno, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a. il decesso del beneficiario;
- b. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario, compreso il ricovero ospedaliero o una grave malattia del beneficiario;
- c. una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda o i terreni oggetto di impegno;
- d. una fitopatia grave che colpisce le colture oggetto di impegno, a meno che il Settore Fitosanitario regionale ritenga che il beneficiario avrebbe potuto evitare la morte delle piante adottando opportune pratiche colturali;
- e. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In tali casi, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, dev'essere comunicata per iscritto la causa di forza maggiore unitamente alla relativa documentazione probante.

Non sono considerate "cause di forza maggiore" e "circostanze eccezionali" le seguenti fattispecie:

- 1) le esondazioni e le erosioni spondali nella fascia A del PAI;
- 2) i danni provocati dalla fauna selvatica;
- 3) la morte delle piante per motivi legati alle condizioni pedologiche o all'andamento climatico, salvo quanto indicato alla lettera c) dell'elenco di circostanze eccezionali sopra riportato.

16 NORMATIVA

- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 09 novembre 2015

- Reg. (UE) 1303/2013;
- Reg. (UE) 1305/2013, in particolare l'art. 17, comma 1, lettere a), b), c) d); art. 45; art. 46;
- Reg. Delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- DM del MiPAAF 8 febbraio 2016 *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.*

ELENCO ALLEGATI:

- Allegato 1 – Elenchi specie e cloni
 - Allegato 2 – Prezzario
 - Allegato 3 – Modello di scheda di impianto
 - Allegato 4 – Modello di scheda di sintesi del progetto
 - Allegato 5 – Modelli di piani di coltura / coltura e conservazione
-